



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice PELINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Modifica della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

ONOREVOLI SENATORI. - La presente relazione non può prescindere da una breve analisi di quelle che sono state le motivazioni originarie che hanno portato all'approvazione, nel 2002, della legge n. 288, oggetto del presente intervento riformatore nonché da una breve disamina delle esigenze che nel corso degli anni si sono presentate agli operatori del settore.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288 è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare ed alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

In effetti, ben presto il servizio civile si è trovato nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso *iter* procedurale previsto dai decreti interministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del defaticante ed ormai inutile preventivo accertamento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno.

Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo, infatti, si è dovuto far ricorso ad interventi legislativi che, con periodica

scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva ed ammontante ad euro 7.746.853, con l'intervento legislativo del 2006 (legge n. 44) avente effetto per gli anni 2006 e 2007, con la legge n. 184 del 2009, avente effetto sulle corresponsioni per gli anni 2008 e 2009, e, da ultimo, con la legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014.

A distanza di dodici anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare.

L'intervento normativo in illustrazione, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.

Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale trasformazione necessita, ad integrazione del fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, di ulteriori stanziamenti.

Dal punto di vista dei costi indiretti non possono, però, trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse e defaticanti fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai principi della semplifica-

zione e presenta un evidente impatto positivo.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di una esplicita domanda solo per i nuovi aventi titolo, mentre per coloro che nell'anno precedente l'emanazione della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo, si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata.

L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno alle stesse condizioni, anche agli invalidi per causa di servizio, con le stesse lettere di superinvalidità, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'Ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica la sussistenza delle condizioni. In favore degli invalidi per servizio, l'articolo 3 del presente disegno di legge prevede l'estensione ad essi di quanto già l'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 216, prevede in favore dei grandi invalidi di guerra, sostituendo gli assegni di integrazione riconosciuti ad entrambe le categorie, dai commi 3 e 4 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con un assegno denominato di superinvalidità, non reversibile.

Con il presente disegno di legge viene inoltre eliminato il complesso impianto delle «priorità» legate alla possibilità di far ricorso agli accompagnatori ed, in particolare, a quelli assegnati a titolo di volontari del Servizio civile nazionale che se aveva un significato al momento di introduzione della nuova disciplina non è attualmente applicabile alla luce del fatto che i grandi invalidi di guerra e per servizio non trovano effettive possibilità di avvalersene per l'impostazione che la legge istitutiva dello stesso richiede, non prevedendo la certezza dell'assegnazione di un volontario.

Per la copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2015, in aggiunta a quanto già disposto, mediante l'utilizzo del fondo di euro 7.746.853 di cui alla legge n. 288 del 2002, occorre prevedere un ulteriore stanziamento di euro 1.253.147 per la messa a regime del provvedimento.

Onorevoli colleghi, contiamo sulla sensibilità del Governo e di noi tutti, affinché, sia pure nella considerazione delle difficoltà di tipo economico finanziario che il Paese attraversa, si giunga all'approvazione di un provvedimento che, da oltre un decennio, i grandi invalidi di guerra e per servizio insistentemente richiedono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1. - *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*. - 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4) secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E) numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno mensile di 900 euro, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E di cui al comma 1 del presente articolo, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. L'assegno di cui al comma 1 è annualmente adeguato secondo le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 1-bis. - *(Pagamento dell'assegno e decorrenza)*. - 1. Gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pa-

gamento dell'assegno previsto dall'articolo 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Art. 1-ter. - (*Assegno di superinvalidità*).

– 1. Ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), e successive modificazioni, della tabella E di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. L'assegno di superinvalidità spettante ai grandi invalidi per servizio elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, è integrato delle ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656».

Art. 2.

(*Risorse finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 9.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2015, si provvede:

a) in quanto ad euro 7.746.853, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

b) in quanto ad euro 1.253.147, mediante il ricorso al fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*(Pagamento dell'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)*

1. Per gli invalidi che, nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, il pagamento dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è pagato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

